GLI EPILOGHI DECISORI DEL PROCESSO PENALE IN CASSAZIONE: LA DELICATA LINEA DI CONFINE TRA ANNULLAMENTO CON RINVIO E SENZA RINVIO (*)

di Ercole Aprile

Sommario: 1. Premesse definitorie. – **2.** Annullamento senza o con rinvio: criteri discretivi e situazioni di incertezza applicativa. – **3.** I casi di ricorso contro l'ordinanza di convalida dell'arresto. – **4.** I casi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento. – **5.** L'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena. – **6.** Annullamento per vizi di motivazione e limiti alle valutazioni prognostiche della Corte. – **7.** Effetti dell'annullamento con o senza rinvio sulle misure cautelari

1. PREMESSE DEFINITORIE

Allo scopo di illustrare preliminarmente lo schema del mio intervento, dirò subito che, data la notevole ampiezza della relativa tematica, non ne proporrò una disamina organica, bensì alcune considerazioni introduttive di carattere generale, con una finalità, per così dire, definitoria e sistematica, per poi passare ad esaminare alcune specifiche questioni interpretative che, per il loro valore 'emblematico', meglio sono in grado di far comprendere le difficoltà applicative di una disciplina codicistica apparentemente chiara e lineare.

In via di prima approssimazione, è possibile sostenere che la Corte di Cassazione emette una sentenza di annullamento quando riconosce la fondatezza di uno o più motivi del ricorso o dei ricorsi esaminati.

Tuttavia, questa affermazione richiede due precisazioni.

La prima è che non necessariamente la sentenza di annullamento segue al riconoscimento della fondatezza dei motivi del ricorso, poiché, ai sensi dell'art. 609 comma 2 c.p.p., è ben possibile che la Corte annulli il provvedimento impugnato anche per aver rilevato d'ufficio la fondatezza di una questione non dedotta con l'atto di impugnazione.

La seconda puntualizzazione è che la fondatezza di uno o alcuni dei motivi del ricorso non conduce, in maniera ineludibile, all'annullamento della sentenza, in quanto l'art. 619 c.p.p. esclude tale esito laddove sia possibile una mera rettificazione ovvero una correzione della sentenza: cioè se la Corte rilevi l'esistenza di un errore di diritto nella motivazione o di un'erronea indicazione di testi di legge che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo (comma 1), l'esistenza di un errore di denominazione o di computo della pena, nel qual caso si procede alla rettificazione della specie e della quantità della pena (comma 2), o l'esistenza di una legge più favorevole all'imputato, anche sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso, purchè la sua applicazione non necessiti di accertamenti di fatto (comma 3), poiché altrimenti la Corte è ovviamente tenuta ad annullare la sentenza con rinvio.

La tematica della esatta individuazione dei casi di annullamento e rispetto a quelli di rettificazione è, almeno apparentemente, estranea all'oggetto della mia relazione e, comunque, la sua trattazione condurrebbe molto lontano.

In questa sede è sufficiente evidenziare come la giurisprudenza di legittimità sia orientata a distinguere – volendo usare una forma metaforica – tra vizi di 'contenuto' e vizi del 'contenitore', avendo chiarito che la disposizione dell'art. 619 c.p.p. trova la sua *"ratio"*

(*) Lo scritto riproduce, con talune aggiunte e con richiami bibliografici in nota, la relazione tenuta nel corso nel convegno su "Gli epiloghi decisori del processo penale in Cassazione", svoltosi a Roma, nell'Aula Magna della Suprema Corte, il 13 dicembre 2012.

operativa nell'esigenza di speditezza processuale e nel bisogno di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a non corretti riferimenti normativi, ad insufficienze motivazionali o cadute di attenzione nella definizione e nel computo della pena da parte del giudice *"a quo"*, lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza impugnata[1].

Delle necessità di una sorta di *actio finium regondorum* tra i casi di annullamento e quelli di rettificazione tornerò a dire qualcosa più avanti, a proposito del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, situazione nella quale è maggiore il rischio di confondere due esiti del giudizio alternativi tra loro e, dunque, non "sommabili". Per completezza va qui anticipato che in dottrina è stato osservato come l'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'art. 619 c.p.p. – quella in cui la Corte rileva l'esistenza di una legge più favorevole all'imputato, anche sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso – costituisca, invero, solo formalmente un caso di rettificazione, integrando in realtà un caso più correttamente assimilabile a quelli di annullamento senza rinvio[2].

Tornando più direttamente all'oggetto del mio intervento, va detto che la distinzione tra annullamento senza rinvio e annullamento con rinvio riposa sostanzialmente nella differenza tra le ipotesi in cui la Corte con la propria pronuncia rescindente può e deve definire *l'iter* processuale, e quelle nelle quali tale possibilità è preclusa dalla necessità dello svolgimento di un ulteriore giudizio di merito, di natura rescissoria, la cui effettuazione la Corte deve demandare ad un giudice di rinvio.

Volendo valorizzare un diverso criterio discretivo, pure efficacemente proposto in dottrina[3], l'annullamento con rinvio è dovuto laddove il provvedimento impugnato sia "astrattamente compatibile con l'ordinamento giuridico, ma (sia) in concreto illegale in relazione alla fattispecie concreta …(talché)… il giudice di rinvio ha il compito di rinnovare la decisione… per conformarla alla legge"; è dovuto, invece, l'annullamento senza rinvio, laddove il provvedimento impugnato sia "tipicamente *contra* o *extra legem*" ed il giudizio di rinvio non sia necessario o perché la sentenza di annullamento "esaurisce il *thema decidendum*" oppure perché la Corte può adottare "i provvedimenti consequenziali".

Il legislatore codicistico ha elencato i casi di annullamento senza rinvio negli artt. 620 e 622 c.p.p., dandone una descrizione tendenzialmente tassativa, mentre i casi di annullamento con rinvio non sono propriamente individuati nell'art. 623 c.p.p. nel quale, invece, la loro definizione è implicita ovvero è operata per esclusione.

Tuttavia, l'elenco dei primi – cioè dei casi di annullamento senza rinvio – è solo apparentemente tassativo, in quanto nella lett. *l*) dell'art. 620 c.p.p. è contenuta una norma "di chiusura" molto generica, una sorta di "valvola di sfogo" del sistema, secondo cui la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio "in ogni altro caso in cui ritiene superfluo in rinvio": disposizione che finisce per rendere indeterminato anche il complementare elenco di casi di annullamento con rinvio e che demanda alla giurisprudenza di legittimità il compito di "riempire" tale disposizione di contenuto concreto.

---

[1] Sez. un., 24 giugno 1998, n. 9973, Kremi, in *C.E.D. Cass.*, n. 211072.

[2] BARGI, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, Utet, 1998, p. 605; CANZIO, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni*, a cura di Aimonetto, Utet, 2005, p. 456; CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 2003, p. 1136; NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Giappichelli, 2006, p. 245.

[3] BELTRANI, *Il giudizio di rinvio*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, 5, Utet, 2009, p. 773.

D'altro canto, l'art. 623 c.p.p. non esaurisce la considerazione di tutte le ipotesi nelle quali è possibile l'annullamento con rinvio, dovendosi fare rientrare in questa categoria, oltre ai casi di annullamento della sentenza ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile "quando occorra", di cui all'art. 622 c.p.p., anche i casi di annullamento di atti processuali, quali quelli con funzione propulsiva, ad esempio la richiesta di rinvio a giudizio *ex* art. 416 c.p.p., situazioni nelle quali la decisione è fondata sul riconoscimento di *vitia in procedendo* diversi da quelli che colpiscono la sentenza di condanna, cui fa espresso riferimento la lett. *b*) dell'art. 623.

La qualificazione di tale ultima ipotesi è, però, dubbia in quanto si è puntualizzato che all'annullamento segue il regresso del processo che deve riprendere dal momento in cui è stato compiuto l'atto nullo, sicché quella non costituisce propriamente una ipotesi di "rinvio", tanto che si ritiene che il processo possa riprendere davanti allo stesso giudice persona fisica[4].

E' doveroso aggiungere che – rispetto all'elenco contenuto nell'art. 620 c.p.p. – la Cassazione ha, per così dire, "codificato" un'ulteriore ipotesi di annullamento senza rinvio laddove tale pronuncia sia giustificata dall'impossibilità di altra soluzione. Ciò è accaduto con riferimento ad una fattispecie nella quale la Corte ha concluso nel senso che deve essere annullata senza rinvio la sentenza del giudice del rinvio che abbia fatto applicazione di un principio di diritto affermato in conseguenza di un errore percettivo, che abbia comportato il mancato esame di alcuni motivi del ricorso per cassazione: in tali circostanze, si è detto, l'annullamento senza rinvio si appalesa come l'unico rimedio possibile, poiché l'omissione non poteva essere superata dal giudice di rinvio né essere emendata dal giudice di legittimità investito del nuovo ricorso, non essendo neppure in concreto esperibile il rimedio previsto dall'art. 625 *bis* c.p.p.[5].

2. ANNULLAMENTO SENZA O CON RINVIO: CRITERI DISCRETIVI E SITUAZIONI DI INCERTEZZA APPLICATIVA

Tradizionalmente la dottrina distingue i casi di annullamento senza rinvio elencati nell'art. 620 c.p.p. in due categorie, a seconda che essi abbiano un effetto esclusivamente o prevalentemente rescindente, ovvero all'effetto rescindente aggiungano un giudizio di natura rescissoria[6].

Rientrano nella prima categoria, quella degli annullamenti senza rinvio ad affetto esclusivamente rescindente, i casi disciplinati dalla:

- lett. *a*), nel caso di mancanza di una condizione di procedibilità;
- lett. *b*) (reato spettante alla giurisdizione penale non ordinaria);
- lett. *c*) (provvedimento esorbitante dai poteri del giudice);
- lett. *d*) (provvedimento non consentito dalla legge);
- lett. *e*) ed *f*) (condanna per un reato concorrente o un fatto nuovo, ma non contestato);
- lett. *g*) (sentenza di condanna emessa in base di un errore di persona);
- lett. *h*) (violazione del divieto del *bis in idem*, laddove il risultato sia sfavorevole all'imputato);
- lett. *i*) (ricorso contro la sentenza emessa in appello in materia inappellabile, perché la Corte trattiene il giudizio, come se l'appello fosse stato un ricorso).

Rientrano, invece, nella seconda categoria, quella degli annullamenti senza rinvio ad effetto rescindente ma con conseguente giudizio rescissorio, perché la Corte sostituisce una sua decisione a quella annullata, i casi disciplinati dalla:

---

[4] CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1136.
[5] Sez. III, 6 aprile 2011, n. 19992, Uhunoma, in *C.E.D. Cass.*, n. 250519.
[6] BARGI, *Il ricorso per cassazione*, cit., p. 609; CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1135.

- lett. *a*) (nel caso di estinzione del reato o nel caso di fatto non previsto dalla legge come reato);
- lett. *l*) (ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero procede essa stessa alla determinazione della pena).

Fa parte di tale seconda *species* anche l'ipotesi, cui si è già fatto cenno, solo formalmente di rettificazione prevista dall'art. 619 comma 3 c.p.p., in cui la Corte applica all'imputato norme a lui più favorevoli, anche se sopravvenute al ricorso.

E' di tutta evidenza com'è la categoria degli annullamenti senza rinvio prevista dalla lett. *l*) dell'art. 620 c.p.p. quella che può creare maggiori dubbi applicativi, sia perché, in siffatte situazioni, non è facile dare significato pratico alla formula "quanto la Corte ritiene superfluo il rinvio"; sia anche perché il ricorso può finire per perdere il suo carattere di mera *querela nullitatis* e, proprio per l'ampiezza dei poteri esercitati dalla Corte, assolvere ad una funzione analoga a quella del gravame di merito.

In altri termini, l'eccessiva dilatazione degli ambiti applicativi di questa disposizione potrebbe finire per snaturare i poteri di cognizione della Cassazione che sono e devono restare di mera legittimità.

E' evidente che tale rischio di eccessivo ampliamento dei poteri della Cassazione non è configurabile laddove sia la stessa legge a stabilire che la Suprema Corte decide anche nel merito, sostituendo, laddove gli atti lo consentano, una propria decisione a quella dei giudici *a quibus*. Così, di regola, deve escludersi che sia possibile l'annullamento con rinvio per *errores in iudicando* nel caso di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello in materia di estradizione passiva (*ex* art. 706 comma 2 c.p.p.) e di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione Europea (*ex* art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005), poiché la Cassazione, in presenza delle indicate condizioni, può giudicare superfluo il rinvio per definire una questione di merito che essa stessa può affrontare e risolvere.

In passato ci si era domandati cosa avrebbe dovuto fare la Corte laddove avesse rilevato l'esistenza di una causa di estinzione del reato (ad esempio, la prescrizione, quella più ricorrente), situazione che dovrebbe comportare sempre la pronuncia di una sentenza di annullamento senza rinvio, ed il ricorrente avesse eccepito una nullità assoluta o una inutilizzabilità patologica: ricorrente che potrebbe essere interessato ad ottenere un annullamento con rinvio allo scopo di poter beneficiare di una pronuncia, da parte del giudice del merito, di proscioglimento con una formula più ampia e più favorevole rispetto a quella di declaratoria della estinzione del reato.

La questione è stata risolta, come noto, dalle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *"ictu oculi"*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Regola, questa, operante ovviamente anche dinanzi alla Cassazione, atteso che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva; epilogo, quello dell'annullamento senza rinvio, dovuto anche in presenza di una eccezione difensiva di una nullità di ordine generale[7].

[7] Sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, Tettamanti, in *C.E.D. Cass.*, n. 244274-5.

Principio che, pur nel silenzio sul punto della sentenza delle Sezioni Unite, non vi dovrebbe essere ragione per non ritenere applicabile anche laddove il ricorrente abbia eccepito una inutilizzabilità patologica della prova.

3. I CASI DI RICORSO CONTRO L'ORDINANZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO

Particolari dubbi esegetici sono sorti con riferimento ai possibili esiti dei giudizi instaurati dinanzi al giudice di legittimità con ricorsi presentati contro le ordinanze in materia di convalida dell'arresto in flagranza.

La giurisprudenza della Suprema Corte è oramai pacificamente orientata nel senso che l'annullamento, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto vada disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria[8].

Laddove sia stata impugnata dal P.M. l'ordinanza di diniego della convalida, motivato sulla avvenuta liberazione della persona arrestata, la Cassazione ritiene, alla luce del disposto dell'art. 121 disp. att. c.p.p., che sia necessario che si proceda alla convalida, poiché "è sempre configurabile l'interesse all'accertamento giurisdizionale della legalità dell'arresto". Di regola, dunque, la Corte dispone l'annullamento con rinvio del provvedimento negativo del g.i.p.[9], soluzione che è stata adottata anche laddove la liberazione dell'arrestato sia avvenuta, a causa della decorrenza dei termini entro i quali la convalida doveva avere luogo[10].

Bisogna registrare, invece, una difformità di soluzioni applicative delle norme sugli epiloghi del giudizio di cassazione nel caso di accoglimento del ricorso del P.M. contro l'ordinanza di diniego della convalida in ragione della affermata assenza dei presupposti di legge: normalmente la Corte annulla con rinvio degli atti al g.i.p. se rileva un vizio di motivazione, sollecitando una integrazione dell'apparato argomentativo[11]; altre volte, ha preferito la formula dell'annullamento senza rinvio, laddove abbia ritenuto di motivare essa stessa sulla legittimità dell'arresto, ritenendo in tal caso "superfluo il rinvio"[12]; talora, pur annullando senza rinvio il provvedimento di diniego della convalida, la Cassazione ha ordinato la trasmissione degli atti al g.i.p. per "l'ulteriore corso"[13].

Incertezze paiono sussistere anche con riferimento alle situazioni nelle quali a proporre il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha convalidato l'arresto sia stato l'indagato: mentre è consolidata la prassi che vuole che la Corte annulli senza rinvio il provvedimento adottato in assenza dei presupposti di legge previsti per l'arresto, le soluzioni sono molto diverse nei casi di annullamento per vizi della motivazione, avendo la Corte talora

---

[8] Così, tra le tante, Sez. III, 12 maggio 2010, n. 26207, P.M. in proc. Camara, in *C.E.D. Cass.*, n. 247706; Sez. I, 21 gennaio 2009, n. 5983, P.M. in proc. Abdelsalam Ibrahim, *ivi*, n. 243358; Sez. VI, 28 settembre 2007, n. 37099, P.M. in proc. Ilievski, *ivi*, n. 237192; Sez. I, 20 settembre 2007, n. 36236, P.M. in proc. Esposito, *ivi*, n. 237687; Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 21172, P.M. in proc. Riaviz, *ivi*, n. 236671; Sez. VI, 11 luglio 2006, n. 24679, P.M. in proc. Adamo, *ivi*, n. 235136.

[9] Così, tra le altre, Sez. II, 10 novembre 2011, n. 2732, P.M. in proc. Manzittu e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 251795; Sez. II, 5 ottobre 2011, n. 45511, P.M. in proc. Bugday, *ivi*, n. 232933; Sez. I, 13 ottobre 2005, n. 39771, P.M. in proc. Sarpong, *ivi*, n. 232686; Sez. V, 22 maggio 1998, n. 3218, P.M. in proc. Azemi, *ivi*, n. 213973; Sez. V, 7 novembre 1997, n. 4943, P.M. in proc. Tineo Salazar, *ivi*, n. 209390.

[10] Sez. II, 10 novembre 2011, n. 2732, P.M. in proc. Manzittu, in *C.E.D. Cass.*, n. 251794; Sez. III, 28 maggio 2008, n. 27128, P.M. in proc. Pape, *ivi*, n. 240250; Sez. I, 8 marzo 2007, n. 23455, P.M. in proc. Hassan, *ivi*, n. 236786; Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 492/04, P.M. in proc. Giurcau, *ivi*, n. 226637.

[11] Così, tra le diverse, Sez. V, 17 febbraio 2005, n. 10958, P.M. in proc. Dobrin, in *C.E.D. Cass.*, n. 231223; Sez. IV, 2 dicembre 2004, n. 9107/05, P.M. in proc. Garavaglia, *ivi*, n. 231381.

[12] Così, da ultimo, Sez. VI, 5 febbraio 2009, n. 6878, P.M. in proc. Perri, in *C.E.D. Cass.*, n. 243072.

[13] Sez. VI, 21 giugno 2000, n. 3276, P.M. in proc. Biancardo, in *C.E.D. Cass.*, n. 216807.

privilegiato la formula dell'annullamento con rinvio [14], tal'altra preferito la formula dell'annullamento senza rinvio [15], ovvero quella dell'annullamento senza rinvio, ma contestuale trasmissione degli atti al g.i.p. per "un nuovo esame"[16].

La discrezionalità – invero spesso dettata dalle peculiarità delle singole fattispecie – ha comportato divergenze interpretative che, in qualche caso, hanno 'imposto' l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Così, è stata a lungo discussa quale forma dovesse avere la pronuncia di annullamento della Cassazione, per vizi di motivazione, nel caso di ricorso presentato contro l'ordinanza del g.i.p. di convalida della misura del questore di comparizione periodica alla polizia – c.d. 'daspo' – adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, in materia di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. Le Sezioni Unite hanno puntualizzato che l'annullamento, non mettendo in discussione la ritualità della procedura di convalida, nè l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura, debba essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo[17]. Di tale pronuncia si dirà anche nel prosieguo, a proposito degli effetti delle sentenze di annullamento della Cassazione sulle misure cautelari in corso, per evidenziare come non sempre le decisioni delle Sezioni Unite riescono a dirimere in via definitiva i contrasti giurisprudenziali.

4. I CASI DI RICORSO CONTRO LA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO

Con riferimento alle impugnazioni delle sentenze, i maggiori dubbi sulla veste finale dell'annullamento pronunciato dalla Cassazione hanno riguardato i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento.

Ed infatti, se non sussiste alcun dubbio sul fatto che la Corte debba annullare senza rinvio la sentenza di patteggiamento basata su una erronea qualificazione giuridica del fatto[18], sempre che sia stato superato il vaglio iniziale di ammissibilità del ricorso (avendo la Corte sostenuto, come noto, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità[19]), incertezze permangono nel caso del ricorso avente ad oggetto la sentenza di patteggiamento che abbia disposto l'applicazione di una pena illegale ovvero di una pena frutto di un errore di calcolo. Situazioni nelle quali bisogna registrare un perdurante contrasto nella giurisprudenza di legittimità, in quanto ad un indirizzo tendenzialmente prevalente, che ritiene che l'illegalità della pena applicata all'esito del patteggiamento renda invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia

[14] Sez. VI, 2 novembre 2005, n. 1722/06, Stojanovic, in *C.E.D. Cass.*, n. 233386.
[15] Sez. III, 23 gennaio 1998, n. 285, Giarretta, in *C.E.D. Cass.*, n. 210697.
[16] Sez. V, 22 aprile 2005, n. 23457, Maranzano, in *C.E.D. Cass.*, n. 231897.
[17] Sez. un., 29 novembre 2005, n. 4443/06, Spinelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 232712.
[18] In tal senso Sez. un., 19 gennaio 2000, n. 5, P.G.in proc. Neri, in *C.E.D. Cass.*, n. 215825; conf., in seguito, Sez. V, 19 gennaio 2010, n. 14314, Sinatra, *ivi*, n. 246709; Sez. IV, 17 ottobre 2006, n. 39526, P.G. in proc. Santoro, *ivi*, n. 235389; Sez. IV, 8 luglio 2002, n. 33313, P.G. in proc. Dapi, *ivi*, n. 222659; Sez. III, 28 settembre 2001, n. 38854, Biscetti, *ivi*, n. 220115.
[19] Così, *ex plurimis*, Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 10692, P.G. in proc. Hernandez, in *C.E.D. Cass.*, n. 246394; Sez. VI, 20 novembre 2008, n. 45688, P.G. in proc. Bastea, *ivi*, n. 241666; Sez. III, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha, *ivi*, n. 238286.

recepito con esclusione della procedura di rettificazione dell'errore materiale[20], vi è un indirizzo minoritario per il quale, laddove nella sentenza di patteggiamento vi sia stato un errore del giudice nella indicazione o nel computo della pena da applicare, se emerge l'univoca volontà delle parti la Corte di Cassazione non deve annullare la sentenza ma procedere alla rettifica[21]. Senza dire che vi è pure una isolata pronuncia con la quale si è detto che la Corte deve annullare la sentenza con rinvio[22].

Contrapposizioni di vedute vanno rilevate anche in relazione ad altre situazioni. Così, si è asserito che deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito, la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di valutare la richiesta di concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena[23], ma in senso contrario si è pure detto che la Corte può disporre direttamente l'integrazione della sentenza impugnata laddove dal tenore della decisione possa desumersi che la mancata pronuncia sia da ascrivere a mera omissione materiale[24]. Analogamente si è asserito che va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa fissata dalla legge come conseguenza della sentenza, ad esempio l'espulsione dello straniero prevista dal d.lgv. n. 286 del 1998[25]; al contrario, in un caso molto simile si è concluso nel senso che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione a norma dell'art. 86 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, è rettificabile con la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p.[26].

Ed ancora, mentre nessuna incertezza vi è sulla necessità dell'annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento che ha applicato una circostanza attenuante non prevista nell'accordo negoziale, in quanto l'annullamento travolge l'intera sentenza[27], una certa 'confusione' tra i diversi tipi di annullamento da un lato, e la rettificazione della sentenza impugnata dall'altro, continua a permanere nella giurisprudenza di legittimità per altre fattispecie.

Così l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l'annullamento senza rinvio della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio *"ex lege"* [28]. In termini similari si è sostenuto che, nel caso in cui il giudice di merito ometta di applicare la misura della confisca obbligatoria, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza di patteggiamento, senza rinvio, e disporre direttamente la confisca[29].

---

[20] Così, tra le tante, Sez. III, 22 settembre 2009, n. 1883, P.G. in proc. La Sala, in *C.E.D. Cass.*, n. 251796; Sez. I, 7 aprile 2010, n. 16766, P.G. in proc. Ndiaye, *ivi*, n. 246930; Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 7952, Pepini, *ivi*, n. 239082; Sez. III, 14 giugno 2007, n. 34302, P.G. in proc. Catuogno, *ivi*, n. 237124; Sez. V, 22 settembre 2006, n. 1411, P.G. in proc. Braidich, *ivi*, n. 236033; Sez. III, 16 febbraio 1999, n. 641, P.M., in proc. Zanon, *ivi*, n. 213275; conf., implicitamente, anche Sez. un., 27 maggio 2010, n. 35738, Calibè, *ivi*, n. 247841.

[21] Così, tra le diverse, Sez. IV, 4 ottobre 2005, n. 45160, P.M. in proc. Raso, in *C.E.D. Cass.*, n. 232910; Sez. V, 3 ottobre 2003, n. 44711, Postiglioni, *ivi*, n. 227014; Sez. III, 12 febbraio 2003, n. 13038, P.M. in proc. Sallei, *ivi*, n. 224064.

[22] Sez. V, 25 ottobre 2005, n. 46790, P.G. in proc. Grifantini, in *C.E.D. Cass.*, n. 233033.

[23] Sez. V, 14 aprile 2011, n. 17697, Scintilla, in *C.E.D. Cass.*, n. 250177.

[24] Sez. IV, 3 novembre 2010, n. 41582, Armentano, in *C.E.D. Cass.*, n. 248460.

[25] Sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5936/02, P.G. in proc. Shtjefni, in *C.E.D. Cass.*, n. 220873.

[26] Sez. VI, 21 maggio 2010, n. 21384, P.G. in proc. Hamed, in *C.E.D. Cass.*, n. 247344.

[27] Sez. I, 22 marzo 1993, n. 4149, Tegazzini, in *C.E.D. Cass.*, n. 193739; conf. Sez. un., 27 maggio 2010, n. 35738, Calibè, in *C.E.D. Cass.*, n. 247841.

[28] Così, tra le molte, Sez. III, 17 febbraio 2010, n. 16390, P.G. in proc. Costi, in *C.E.D. Cass.*, n. 246769.

[29] Sez. VI, 21 maggio 2008, n. 26579, P.G. in proc. Gala, in *C.E.D. Cass.*, n. 241051.

Si tratta, dunque, di casi nei quali la rettificazione non è stata considerata come un epilogo alternativo all'annullamento senza rinvio, così come sembra agevolmente desumersi dalla lettura delle norme dettate dagli artt. 619 e 620 c.p.p., bensì come un epilogo 'aggiuntivo' rispetto a tale forma di annullamento. Prevale, tuttavia, l'opinione che in caso di rettificazione la Corte non debba affatto annullare la sentenza, ma procedere solo, nel dispositivo, alla sua correzione: così, ad esempio, per la correzione dell'omesse statuizioni sulla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e sull'applicazione della pena accessoria che non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata o alla specie[30].

5. L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO CON RIDETERMINAZIONE DELLA PENA

Sempre in base alla disposizione dettata dalla lett. *l*) dell'art. 620 c.p.p., la Corte deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio anche quando essa stessa "può procedere alla determinazione della pena".

Nella Relazione governativa di accompagnamento al codice di rito, si legge che con questa disposizione si era voluto fare fronte ai casi in cui la Cassazione, prosciolto l'imputato per uno dei reati contestati posti in continuazione o in concorso, laddove «la determinazione della pena per ciascun reato non (fosse) stata fatta dai giudici di merito, (può) effettuare direttamente la conseguente eliminazione della pena, così evitando inutili rinvii e probabili prescrizioni».

Si tratta, con tutta evidenza, di un notevole ampliamento dei poteri di cognizione della Corte: poteri che, tuttavia, secondo quanto è possibile evincere dalle soluzioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, si è finora reputato di dover esercitare *cum grano salis*, evitando, cioè, tutte quelle situazioni nelle quali la rideterminazione della pena finirebbe per comportare una sostituzione della Cassazione nell'esercizio di funzioni discrezionali che vanno riservate ai giudici di merito.

Così appare consolidato il principio secondo il quale la possibilità per la Corte di cassazione di procedere direttamente alla determinazione della pena a norma dell'art. 620 comma 1 lett. *l*) c.p.p., è preclusa allorché l'operazione comporti particolari accertamenti o valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di non univoci apprezzamenti di fatto che rimangono, in quanto tali, incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità[31].

Nella pratica è usuale che, in ipotesi di mancanza di precise indicazioni da parte del giudice di merito in ordine al metodo di computo della pena, la Corte effettui un'opera di 'supplenza' applicando dei criteri empirici: ad esempio, dovendo determinare la pena da detrarre per uno dei reati satelliti posti in continuazione, dividendo la pena totale, aggiunta in aumento a quella del reato base, per il numero dei reati satelliti, se tutti considerati di uguale gravità: criterio, questo, che è stato utilizzato in materia cautelare ai fini del calcolo dei termini di durata massima della custodia o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena[32]. Tuttavia laddove la individuazione degli aumenti per i reati satelliti non comporti l'impiego di 'meccanismi' automatici, ma necessiti di apprezzamenti di fatto, la lacuna non può essere colmata dalla Cassazione e la stessa va demandata al giudice cautelare del merito[33].

---

[30] Sez. VI, 20 novembre 2008, n. 48443, P.G. in proc. Funari, in *C.E.D. Cass.*, n. 242427.

[31] Così, tra le molte, Sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 41569, Negro, in *C.E.D. Cass.*, n. 248458; Sez. VI, 12 marzo 2009, n. 11564, Masti, *ivi*, n. 242932.

[32] Così a partire da Sez. un., 26 febbraio 1997, n. 1, Mammoliti, in *C.E.D. Cass.*, n. 207940.

[33] Così, implicitamente, Sez. un., 26 marzo 2009, n. 25956, Vitale, in *C.E.D. Cass.*, n. 243589.

Ad analogo risultato si è pervenuti in materia di stupefacenti, con una sentenza con la quale la Corte di cassazione, nell'applicare la legge penale più favorevole a seguito della soppressione della distinzione tabellare tra droghe "leggere" e "pesanti", operata dalla legge n. 49 del 2006, ha rideterminato la pena, annullando senza rinvio la sentenza di condanna limitatamente all'aumento di pena per la continuazione[34].

6. ANNULLAMENTO PER VIZI DI MOTIVAZIONE E LIMITI ALLE VALUTAZIONI PROGNOSTICHE DELLA CORTE

Vi è, poi, la spinosa questione della definizione dei possibili epiloghi del processo laddove la Corte rilevi la fondatezza di un motivo del ricorso riguardante un vizio di motivazione.

Nei casi in cui sia stata denunciata una contraddittorietà processuale, intesa come contrasto tra i dati informativi contenuti nella motivazione della sentenza e quelli desumibili da taluni atti del processo, la Corte pronuncia l'annullamento con rinvio solamente laddove sia possibile riconoscere la decisività del motivo, nel senso che il ricorrente abbia assolto all'onere di effettuazione della "prova di resistenza" dando dimostrazione che quel travisamento della prova esista e ponga in discussione la tenuta generale della motivazione della sentenza.

Più delicata è la questione nel caso in cui la Corte ravvisi una vizio di motivazione *sub specie* di manifesta illogicità, comprensiva della c.d. contraddittorietà meramente logica, in quanto, ferma restando la verifica del requisito della decisività, il vizio di motivazione dovrebbe naturalmente tradursi in un "questione di diritto" alla cui soluzione, tradotto in un principio enunciato dalla Cassazione, dovrebbe uniformarsi il giudice di rinvio ai sensi dell'art. 627 comma 3 c.p.p..

E, tuttavia, le Sezioni Unite della Corte, con due note pronunce del 2002 e del 2003, hanno modificato tale orientamento sostenendo che nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata[35].

Ed è interessante rilevare come ad analoghi risultati esegetici sia pervenuta, più di recente, la Corte con riferimento al ricorso *ex* art. 311 c.p.p., avendo affermato che, in tema di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa di quella genetica della misura cautelare in carcere, qualora la motivazione del provvedimento *"de libertate"* si appalesi totalmente carente e non utilmente integrabile, l'annullamento va disposto senza rinvio - in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto, l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost.[36].

Tale soluzione, criticata da chi ritiene che, in quella maniera, la Corte finisca per esercitare un controllo di merito più che di legittimità, appare convincente. E ciò perché, oltre a rispondere alla logica sottesa al principio della ragionevole durata del processo e ad assolvere ad una funzione pratica (che senso avrebbe, ci si è chiesti, rinviare ad un giudice di merito che dovrebbe motivare una sentenza di assoluzione sostanzialmente "già scritta" dalla Cassazione?), è coerente ad un sistema delle impugnazioni che prevede altri casi in cui la Cassazione è chiamata ad effettuare una verifica prognostica circa l'esito di un eventuale giudizio di merito.

---

[34] Sez. VI, 26 febbraio 2010, n. 20501, P.G. in proc. Ruspa, in *C.E.D. Cass.*, n. 247372.

[35] Sez. un., 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti, in *C.E.D. Cass.*, n. 226100; conf., in motivazione, Sez. un., 30 ottobre 2002, n. 22327/03, Carnevale, *ivi*, n. 224182.

[36] Sez. IV, 22 settembre 2011, n. 46976, Mane, in *C.E.D. Cass.*, n. 251430.

Si vuol far riferimento, come noto, ai casi di ricorso *ex* art. 428 c.p.p. avverso la sentenza di non doversi procedere emessa dal g.u.p., nei quali si suole dire che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non ha direttamente per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti e, dunque, per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio[37].

Ed allora, sembra significativa l'indicazione pratica che un autorevole studioso della materia, ha proposto. I Giudici della legittimità devono porsi due domande per decidere, in siffatte occasioni, se annullare con rinvio o senza rinvio, e privilegiare l'annullamento senza rinvio se ad entrambi i quesiti si sia data una risposta negativa. In primo luogo devono chiedersi se, in base agli elementi di conoscenza a disposizione e alle prospettazioni delle parti, vi sia un percorso logico alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza, che possa condurre ad una condanna dell'imputato: se a tale quesito danno una risposta positiva, annullano con rinvio. Altrimenti si passa alla seconda domanda: la mancanza dei dati informativi è rimediabile in un giudizio di rinvio? Se la risposta è positiva, si annulla con rinvio, nel caso contrario si annulla senza rinvio[38].

7. EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO CON O SENZA RINVIO SULLE MISURE CAUTELARI

Infine, vi è un'ultima questione che merita di essere, sia pur sinteticamente, considerata, ed è quella del rapporto tra l'alternativa annullamento senza rinvio-annullamento con rinvio e gli effetti delle relative pronunce sulle misure cautelari in corso. Si tratta di una "finestra" aperta, solo per un attimo, sulla tematica degli effetti dei due tipi di pronunce innanzi indicate, che propriamente fuoriesce dall'oggetto dell'argomento che mi è stato affidato, ma che merita di essere segnalato per le ripercussioni che essa può avere sulle scelte della Suprema Corte.

Il problema interpretativo si pone in quanto l'art. 624 *bis* c.p.p. stabilisce che la Corte di Cassazione "dispone la cessazione delle misure cautelari… nel caso di annullamento della sentenza di appello": senza, cioè, distinguere tra diversi tipi di misure cautelari, personali o reali, e, soprattutto, considerando in maniera unitaria la categoria delle sentenze di annullamento, lasciando pensare che l'effetto estintivo della misura si determina nel caso di annullamento di qualunque natura esso sia, senza rinvio o con rinvio.

Ed invece, secondo l'orientamento nettamente prevalente in dottrina [39] e in giurisprudenza[40], una corretta esegesi sistematica di tale norma impone innanzi tutto di distinguere tra annullamento senza rinvio e con rinvio, perché nella prima ipotesi la perdita di efficacia della misura cautelare personale deriva direttamente dalla disposizione di carattere generale dettata dall'art. 300 comma 1 c.p.p., mentre, nella seconda, quella

[37] Così, da ultimo, Sez. VI, 26 aprile 2012, n. 20207, P.C. in proc. Broccio, in *C.E.D. Cass.*, n. 252719; conf., tra le tante, Sez. II, 14 maggio 2010, n. 28743, Orsini, *ivi*, n. 247860; Sez. V, 18 marzo 2010, n. 15364, Caradonna, *ivi*, n. 246874; Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 2652/09, Sorbello, *ivi*, n. 242500; Sez. V, 13 febbraio 2008, n. 14253, Piras, *ivi*, n. 239493.

[38] Così IACOVIELLO, *Giudizio di cassazione*, in *Trattato di procedura penale*, cit., p. 707 s.

[39] In questo senso, tra gli altri, CANZIO, *Il ricorso per cassazione*, cit., p. 502; CONTI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione*, in *Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini*, a cura di Gaeta, Cedam, 2001, p. 216; FUMU, sub *Art. 6 legge 26 marzo 2001, n. 128*, in *Leg. pen.*, 2002, p. 423; GERACI, *Annullamento della sentenza d'appello e cessazioni delle misure cautelari*, in *Giur. it.*, 2002, c. 2431; SPANGHER, *Misure cautelari contestuali alle sentenze di condanna in primo e secondo grado*, in *Processo penale*, cit., p. 296.

[40] Così, da ultimo, Sez. I, 27 ottobre 2005, n. 46554, Porcelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 232964; e Sez. III, 1 febbraio 2002, n. 10156, Poggi, *ivi*, n. 221113, la quale, poco comprensibilmente, fa riferimento anche alla misura cautelare applicata "nel corso del giudizio di secondo grado".

dell'annullamento con rinvio, la cessazione della misura è possibile solo se la stessa sia stata applicata contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna in sede di appello, dunque ai sensi dell'art. 275 comma 2 *ter* c.p.p.: comma, quest'ultimo, non a caso introdotto con la stessa legge n. 128 del 2001 che ha pure inserito nel codice di rito l'art. 624 *bis* c.p.p.

Ne consegue che l'art. 624 *bis* c.p.p. non sarebbe applicabile alle misure cautelari reali e neppure, con riferimento alle misure cautelari personali nel caso di annullamento con rinvio se la misura sia stata applicata in un momento precedente a quello della emissione della sentenza di condanna in grado di appello. La fondatezza della soluzione che prevede il mantenimento, in siffatte circostanze, della misura personale è confermata anche dal tenore della norma dettata dall'art. 303 comma 2 c.p.p., che, nel regolare le modalità di computo del termine di durata della custodia cautela cosiddetto 'di fase' in caso di regresso del procedimento, e nello stabilire che il termine di fase ricomincia a decorrere, fa espressamente richiamo al caso dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.

Minoritario resta, invece, l'orientamento dottrinale che, nel criticare l'opzione giurisprudenziale, asseritamente frutto di una impropria "supplenza interpretativa", sostiene che l'effetto "paradossale" dell'applicazione della norma *de qua* è che l'annullamento della sentenza di appello, sia esso con rinvio che senza rinvio, debba sempre comportare la cessazione della misura cautelare tutte le volte in cui l'annullamento abbia "travolto" l'affermazione della responsabilità[41].

Da ultimo, va detto che l'art. 626 c.p.p. – secondo il quale, "quando in seguito alla sentenza della Corte di cassazione deve cessare la misura cautelare… la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale… perché ne dia i provvedimenti occorrenti" – che, per un orientamento dottrinale nettamente minoritario[42], avrebbe assegnato al P.G. il compito di decidere, caso per caso, quando la misura debba essere dichiarata cessata, è generalmente interpretato, invece, nel senso che al P.G. spetti esclusivamente una funzione esecutiva della decisione della Corte.

Resta il dubbio di cosa accada laddove la Cassazione annulli con rinvio l'ordinanza in materia di misura cautelare emessa dal Tribunale del riesame ed impugnata dall'indagato con ricorso *ex* art. 311 c.p.p.. Allo stato della normativa vigente non si può non ritenere che la misura cautelare conservi efficacia, in quanto l'annullamento con rinvio della ordinanza del Tribunale lascia fermo il provvedimento originario genetico di quella misura: tuttavia, qualche perplessità residuerebbe laddove la Corte dovesse sì annullare con rinvio l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ma mettendo in discussione la complessiva tenuta motivazionale sia del provvedimento impugnato che di quello genetico della misura, al cui apparato argomentativo il primo dovesse aver fatto riferimento.

In tale ottica, bisogna mettere in risalto l'esistenza di indirizzi giurisprudenziali che lasciando "intravedere" una qualche forma di apertura esegetica, trattandosi di casi nei quali si è ritenuto che il mero annullamento con rinvio comporti anche la perdita di efficacia della misura cautelare personale in corso.

Il primo caso è quello dell'annullamento con rinvio del provvedimento cautelare emesso nei confronti del destinatario di una richiesta di estradizione per l'estero, nei cui riguardi sia stata disposta l'applicazione di una misura coercitiva. Nel silenzio degli artt. 714 e 715 c.p.p., la Cassazione ha affermato che l'annullamento per difetto di motivazione (nella specie, sulla sussistenza del pericolo di fuga) dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello aveva convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali ed aveva

[41] BARGIS, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso-Grevi, Cedam, 2012, p. 1014.
[42] CIANI, sub *Art. 626*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, Utet, 1991, p. 312.

applicato all'estradando la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo: tuttavia, l'intervento rescindente della corte di cassazione toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione della libertà personale, con la conseguente immediata liberazione della persona detenuta[43].

Il secondo caso è quello dell'annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, dell'ordinanza di convalida della misura, sostanzialmente parificata ad una misura cautelare personale, con cui il questore abbia prescritto la comparizione periodica alla polizia, ai sensi del già citato art. 6 legge n. 401 del 1989 e succ. modd.. Le Sezioni Unite, nella motivazione della già richiamata sentenza 'Spinelli' del 2005, aveva (sia pur incidentalmente) rilevato che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio[44]. E però, a fronte di numerose successive pronunce che si sono uniformate a quella autorevole decisione[45], ve ne sono state altre che se ne sono dissociate, affermando che l'annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, dell'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, non determina l'inefficacia di quest'ultimo, che resta eseguibile ed esecutivo se tempestivamente convalidato [46] . Ennesimo contrasto giurisprudenziale, questo, che non è difficile immaginare possa essere presto portato all'attenzione delle Sezioni Unite per un tentativo di definizione.

[43] Così Sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 2266/10, Flati, in *C.E.D. Cass.*, n. 245785; Sez. VI, 21 maggio 2008, n. 22189, Sierakowski, *ivi*, n. 239941.
[44] Sez. un., 29 novembre 2005, n. 4443/06, Spinelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 232712.
[45] Sez. III, 15 aprile 2010, n. 21349, Pannone, in *C.E.D. Cass.*, n. 247607; Sez. III, 15 aprile 2010, n. 20783, Colladon, *ivi*, n. 247184; Sez. III, 10 marzo 2010, n. 16404, Toffolo, *ivi*, n. 246763; Sez. III, 10 marzo 2010, n. 20143, Vezzoli, *ivi*, n. 247174.
[46] Così, tra le diverse, Sez. III, 8 aprile 2009, n. 17871, Maarouf, in *C.E.D. Cass.*, n. 243715; Sez. III, 17 dicembre 2008, n. 11150/09, Mannini, *ivi*, n. 242986; Sez. III, 8 novembre 2008, n. 6224/09, Tonni, *ivi*, n. 242733; Sez. III, 6 novembre 2008, n. 5501/09, Caruso, *ivi*, n. 242469.